

Rep N. 1336/2016  
Prot N. 1650/4  
Del 30/05/2016

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE  
ED ORIENTAMENTO CURRICULARE**

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 - 25.03.98)

TRA

**L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA** (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area didattica e servizi agli studenti, Dott. **ANDREA GRAPPEGGIA**, nato a Padova (PD), il 30/07/1969

E

Associazione Anidra Università Popolare

con sede legale in via Via Teodorico, 19

C.A.P. 20149 Milano

MI CF/p.IVA n 01583350515 d'ora in poi denominato

"soggetto ospitante", rappresentato/a dal dott. Vincenzo Paolo Bendinelli, nato a

Roma, il 26/02/1952

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- 1\* il nominativo del tirocinante;
- 2\* i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- 3\* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- 4\* le strutture aziendali ( stabilimenti, sedi, reparti, uffici ) presso cui si svolge il tirocinio;
- 5\* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - 6\* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - 7\* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - 8\* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

- 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ( facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta ).
- 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- 3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Luogo e data \_\_\_\_\_

27 MAG. 2016

(Per il soggetto Ospitante)

Il rappresentante **ANDRÀ**

[timbro e firma]

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO  
P.ZZA SAN GIUSTO, 12 - 52100 AREZZO  
VIA P. RENZI, 6 - 50015 ORDETTOLO (GR)  
C.P. E P.IVA 01580300514

Vittorio Del Vecchio

(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area didattica e servizi agli studenti  
(Dott. Andrea Grappeggia)

[timbro e firma]

Andrea Grappeggia